

I GRANDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE NEL TESTO UNICO AMBIENTALE

A cura della Dott.ssa Gilda Zennaro

Il Decreto legislativo 152/2006 all'articolo 273 dà attuazione alla direttiva n. 2001/80/CE, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.

Per grande impianto di combustione s'intende qualunque impianto di potenza termica nominale non inferiore a 50 MW, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 273 comma 15.

All'allegato II della parte V del decreto sono fissati i valori limite di emissione, le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri di verifica e le ipotesi di anomalo funzionamento o di guasto degli impianti.

In particolare, sono fissati distinti valori limite di emissione per gli impianti nuovi, anteriori al 2006 e anteriori al 1988, prescrivendo, per tali due ultime categorie, appositi tempi di adeguamento a partire dal 1 gennaio 2008, fermo restando, fino a tale data, l'applicazione dei valori limite previsti dalle normative precedenti (D.M. 8 maggio 1989 e D.M. 12 luglio 1990).

L'adeguamento deve essere oggetto di un'apposita relazione tecnica o progetto, presentato contestualmente alla domanda d'autorizzazione integrata ambientale.

In caso di realizzazione di grandi impianti di combustione che possano arrecare un significativo pregiudizio all'ambiente di un altro Stato della Comunità europea, l'autorità competente ha l'obbligo di informare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione di Espoo del 1991 sulla valutazione di impatto ambientale nel contesto transnazionale.¹

Il decreto n. 152/2006, all'articolo 274 (raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni dei grandi impianti di combustione), prevede poi che *"entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2006, i gestori dei grandi impianti di combustione comunicano all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con le modalità previste dalla parte III dell'Allegato II alla parte V del presente del decreto, le emissioni totali, relative all'anno precedente, di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri, determinate conformemente alle prescrizioni della parte IV dell'Allegato II alla parte V del presente decreto, nonché la quantità annua totale di energia*

¹ Convenzione di ESPOO stipulata il 25 febbraio 1991 e ratificata in Italia con legge n.640 del 3 novembre 1994.

prodotta rispettivamente dalle biomasse, dagli altri combustibili solidi, dai combustibili liquidi, dal gas naturale e dagli altri gas, riferita al potere calorifico netto, e la caratterizzazione dei sistemi di abbattimento delle emissioni.

L'articolo detta dunque le modalità di trasmissione di una serie di dati e d'informazioni, raccolti e inviati in formato elettronico, che i gestori dei grandi impianti di combustione devono, annualmente, trasmettere all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e al Ministero dell'ambiente ai fini dell'elaborazione di una relazione da trasmettere alla Commissione europea sull'attuazione della direttiva 2001/80/CE. In caso di mancata comunicazione dei dati e delle informazioni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai fini di quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, ordina al gestore di provvedere.

L'Agenzia ha, di recente, predisposto l'apposito modulo con cui i gestori dei grandi impianti devono comunicare entro il prossimo 2007 le emissioni relative al 2006.

Il modulo per la raccolta dei dati, in formato foglio excel, è disponibile sul sito internet dell'Agenzia per la protezione ambientale e deve essere inviato per posta elettronica agli indirizzi indicati sul sito.

I Gestori dei grandi impianti devono sottoscrivere la comunicazione con firma digitale basata su certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del DL 82/2005.

Gilda Zennaro

Pubblicato il 26 aprile 2007